

ART. 1

Commissione Federale Antidoping

1. E' istituita presso la sede federale, la Commissione Federale Antidoping composta da un Presidente, da due Vice Presidenti e da un numero di Componenti, compreso tra sei e dieci, tutti nominati, per un biennio, dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale, sentiti i Vice-Presidenti eletti.
2. La Commissione ha il compito di:
 - a) pianificare le gare in occasione delle quali deve essere effettuato il controllo antidoping ordinario secondo i criteri stabiliti nel programma annuale dei controlli antidoping (*Vedi: comma 1. dell'articolo 9 del Regolamento Antidoping*), determinando in quali delle gare oggetto di controllo ordinario si deve procedere anche al controllo combinato sangue – urina, in conformità alla Convenzione all'uopo stipulata tra la FIGC e la FMSI.
 - b) designare i Rappresentanti Antidoping federali che devono effettuare le operazioni Loro intestate nella presente Appendice;
 - c) trasmettere agli Organi competenti copia delle relazioni redatte dai Rappresentanti Antidoping federali (*Vedi: comma 2. dell'articolo 2 della presente Appendice*) ogni volta che dalle stesse si evincano fatti che possono essere riconducibili ad intervenute violazioni delle norme del Regolamento Antidoping;
 - d) garantire il funzionamento dei controlli sul territorio nazionale ponendo in essere, di iniziativa e non, tutte quelle azioni ritenute necessarie al conseguimento di tale obiettivo in coordinamento con i competenti Organi del CONI e della FIGC.
3. La Commissione ha la facoltà di disporre l'effettuazione di controlli antidoping non ordinari, con previsione, se del caso, anche del controllo combinato sangue – urina, in occasione di gare, tornei, allenamenti, raduni collegiali e quando sussistano particolari motivi. In tutti i casi la Commissione provvederà, tramite l'UCAA del CONI, a darne tempestiva comunicazione alla FMSI, per la designazione degli Ispettori Medici.
4. Sulla designazione delle gare oggetto di controlli antidoping non obbligatori e di controlli combinati sangue – urina, sulle designazioni degli Ispettori Medici, sull'effettuazione dei prelievi, sui nominativi dei Calciatori da controllare e controllati, sull'esito delle analisi, sulle decisioni assunte dalla Commissione Federale Antidoping deve essere mantenuto il segreto d'ufficio.

ART. 2

I Rappresentanti Antidoping federali

1. I Rappresentanti Antidoping federali vengono nominati per un biennio dal Presidente Federale, d'intesa con i Vice-Presidenti eletti, sentito il Consiglio Federale.

Appendice “A” del Regolamento Antidoping della F.I.G.C.

2. I Rappresentanti Antidoping federali, in esito alle operazioni svolte redigono una apposita relazione di servizio e la trasmettono alla Commissione Federale Antidoping, via fax, entro il primo giorno feriale successivo alla data della gara.
In tale relazione devono essere annotati tutti quei comportamenti o fatti che, nel loro giudizio, non sono stati conformi alle norme del Regolamento Antidoping e devono essere riportate le evenienze, se intercorse, di seguito descritte:
 - indisponibilità del Rappresentante Ufficiale di una squadra (*Vedi: lettere c) e d) del comma 6. dell’articolo 3 della presente Appendice*);
 - indisponibilità delle buste contenenti le sequenze di sorteggio (*Vedi: comma 5. dell’articolo 3 della presente Appendice*);
 - presenza di altre persone alle operazioni (*Vedi: comma 3. dell’articolo 5 della presente Appendice*);
 - assenza dei Rappresentanti Ufficiali delle squadre alle operazioni di cui all’articolo 5 della presente appendice.
 - effettuazione del controllo combinato sangue – urine (*Vedi: comma 2. dell’articolo 1 della presente Appendice*);

3. La relazione di servizio, in originale, viene trasmessa alla Commissione Federale Antidoping nei tempi più brevi possibili, con lettera assicurata convenzionale, corredata:
 - delle comunicazioni ricevute dalle Società in ordine ai Rappresentanti Ufficiali designati (*Vedi: lettere c) e d) del comma 6. dell’articolo 3 della presente Appendice*);
 - della copia delle distinte di gara presentate dalle due squadre e controfirmate dai Rappresentanti Ufficiali delle squadre partecipanti alla gara (*Vedi: lettera a. del comma 1. dell’articolo 5 della presente Appendice*);
 - delle eventuali comunicazioni ricevute dai Rappresentanti Ufficiali delle squadre in merito ai Calciatori che hanno subito un infortunio tale da rendere necessaria la loro ospedalizzazione (*Vedi: lettera a) del comma 1. dell’articolo 5 e lettera a) del comma 2. dell’articolo 8 della presente Appendice*);
 - della copia delle notifiche di convocazione per il controllo antidoping dei Calciatori sorteggiati (*Vedi: comma 6. dell’ articolo 5 della presente Appendice*);
 - delle copie delle sequenze di sorteggio compilate in ogni loro voce (*Vedi: lettera d) del comma 2. dell’articolo 8 della presente Appendice*);
 - delle buste contenenti i verbali di prelievo antidoping, se affidate dall’Ispettore Medico della FMSI al Rappresentante Antidoping federale per il successivo inoltro alla Commissione Federale Antidoping (*Vedi: lettera c) del comma 12. dell’articolo 9 del Regolamento Antidoping*);
 - del modulo in Allegato 1 (*Vedi: lettera b) del comma 4. dell’articolo 3 della presente Appendice*)

ART. 3

Controlli antidoping ordinari - Attività preliminari

1. Il Rappresentante Antidoping federale e l'Ispettore Medico della FMSI, incaricati per la gara della attività antidoping, normalmente accedono agli spogliatoi almeno trenta minuti prima dell'inizio della gara.
2. Il Medico Ispettore della FMSI, incaricato del prelievo del sangue e di seguito indicato come Medico Prelevatore, se diverso dall'Ispettore Medico della FMSI incaricato per la gara della attività antidoping, deve:
 - a) presentarsi allo stadio ove si disputa la gara non prima dell'orario previsto di inizio del secondo tempo di gara;
 - b) informare, appena possibile, il Rappresentante Antidoping federale che la gara è oggetto di controllo incrociato sangue-urine.
3. Nel caso di assenza, anche temporanea, dell'Ispettore Medico incaricato per la gara della attività antidoping, il Medico Prelevatore lo sostituisce nelle attività a pieno titolo.
4. Il Rappresentante Antidoping federale subito dopo il suo accesso agli spogliatoi:
 - a) provvede ad informare i Dirigenti Accompagnatori delle squadre che la gara è oggetto di controllo antidoping;
 - b) quando possibile, dopo aver predisposto il modulo in Allegato 1, richiede al Dirigente della squadra ospitata se intende procedere subito alla scelta della busta contenente la sequenza di sorteggio e, nel caso di consenso, :
 - si porta nello spogliatoio della Squadra, fa constatare al Dirigente Accompagnatore delle Squadra l'integrità delle quattro buste numerate in suo possesso contenenti, ciascuna, una delle sequenze di sorteggio predisposte dalla Commissione Antidoping Federale che saranno utilizzate nell'occasione;
 - fa scegliere al Dirigente Accompagnatore ovvero, su designazione di quest'Ultimo, ad uno dei calciatori tesserati della Società una delle quattro buste contenenti le sequenze di sorteggio e sull'esterno della busta scelta appone i dati relativi alla gara ed alla Società di interesse e la propria firma;
 - firma e consegna al Dirigente Accompagnatore il tagliando portante il numero della busta scelta, fa apporre al Dirigente Accompagnatore la propria firma sulla busta scelta e sul modulo in Allegato 1
 - c) le operazioni di cui alla precedente lettera b. vengono di seguito ripetute, per come applicabili, con la squadra ospitante. La scelta della busta viene effettuata tra le tre rimaste nella disponibilità d'uso;
 - d) la sequenza nelle operazioni tra le due squadre può essere invertita, se necessario, dal Rappresentante Antidoping federale;
 - e) se il Dirigente Accompagnatore di una delle due squadre non dà il proprio consenso alla procedura di cui alla precedente lettera b), le operazioni di scelta della busta contenente la sequenza di sorteggio saranno effettuate secondo la procedura di cui al successivo lettera a) del comma 1. dell'articolo 5 per come applicabile.

5. Il Rappresentante Antidoping federale, se non ha nella propria disponibilità le buste necessarie alle operazioni descritte al comma precedente, ovvero le buste si presentino non integre, procede dopo il termine della gara alle esecuzione delle attività di sorteggio dei Calciatori da sottoporre a controllo antidoping come indicato al successivo articolo 9.

6. Il Rappresentante Antidoping federale prima dell'inizio della gara:

- a) verifica la rispondenza del locale per le attività antidoping ai requisiti di dotazione previsti nel presente Regolamento, con piena facoltà di richiedere alla squadra ospitante di provvedere a quanto eventualmente necessario;
- b) si fa consegnare dall'Arbitro una copia della distinta di gara presentata dalle squadre, controfirmata da quest'ultimo. In ogni caso se non vi è disponibilità della copia, il Rappresentante Antidoping federale ha pieno titolo per estrarre copia scritta, anche manuale, della distinta di cui sopra, facendo controfirmare tale atto dall'Arbitro;
- c) in occasione delle gare dei Campionati della Lega Nazionale Professionisti e della Lega Professionisti di Serie “C” , delle gare di Coppa Italia e Supercoppa di Lega, riceve la comunicazione scritta da parte dei Dirigenti Accompagnatori delle Squadre del nominativo del Tesserato della Società che svolgerà le funzioni di Rappresentante Ufficiale della squadra alle operazioni antidoping.

Nota bene: Le Società hanno l'obbligo di nominare come Rappresentante Ufficiale della squadra per le operazioni antidoping un Tesserato della Società che non deve avere, nell'occasione, altre incombenze.

In ogni caso il Dirigente Accompagnatore può sostituire il Rappresentante Ufficiale designato con altro Tesserato prima dell'inizio delle operazioni di prelievo antidoping.

Se per qualsiasi motivo si dovesse determinare l'indisponibilità di tale Rappresentante Ufficiale, la funzione deve essere svolta dal Dirigente Accompagnatore della squadra ovvero dal Medico di squadra indicato nella distinta di gara.

- d) per tutte le gare diverse da quelle indicate alla lettera precedente, riceve la eventuale comunicazione scritta da parte dei Dirigenti Accompagnatori delle Squadre del nominativo del Tesserato della Società che svolgerà le funzioni di Rappresentante Ufficiale della squadra alle operazioni antidoping.

Tale comunicazione è necessaria solo se le funzioni di Rappresentante Ufficiale della squadra per le operazioni antidoping vengono svolte da persona diversa :

- dallo stesso Dirigente Accompagnatore della squadra, ovvero
- dal Medico della squadra indicato nella distinta di gara;

Nota bene: In ogni caso il Dirigente Accompagnatore può sostituire il Rappresentante Ufficiale designato con altro Tesserato prima dell'inizio delle operazioni di prelievo antidoping.

E' fatto divieto di provvedere alla sostituzione del Rappresentante Ufficiale designato ad operazioni di prelievo antidoping iniziate.

ART. 4

Condizioni necessarie per la esecuzione del controllo antidoping ordinario

1. La presentazione della distinta di gara all'Arbitro da parte di una squadra, costituisce, ad ogni effetto, l'unica condizione per poter procedere alla esecuzione del controllo antidoping per i Calciatori di quella squadra, indipendentemente dalla circostanza che, nei casi previsti dai Regolamenti FIGC, la gara non abbia poi effettivamente inizio ovvero venga interrotta prima del termine regolamentare per qualsiasi circostanza.
2. Se la gara non ha inizio ovvero viene interrotta prima del termine del primo tempo, la procedura per individuare i nominativi dei Calciatori da sottoporre a controllo antidoping avverrà immediatamente dopo la decisione dell'Arbitro, secondo le norme di seguito riportate, per come applicabili alla circostanza.

ART. 5

Procedura di individuazione dei Calciatori da sottoporre a controllo antidoping ordinario

1. In ogni gara, oggetto di controllo antidoping ordinario integrato, quando disposto dal controllo combinato sangue - urina, devono essere sottoposti al controllo due Calciatori per ogni squadra, individuati dal Rappresentante Antidoping federale, secondo la procedura di seguito descritta:
 - a) nell'intervallo tra il primo ed il secondo tempo di gara, il Rappresentante Ufficiale della squadra ospitata:
 - controlla che la copia della distinta di gara acquisita dal Rappresentante Antidoping federale presso l'Arbitro corrisponda, nei nominativi, ai Calciatori effettivamente scesi in campo;
 - nel caso in cui fossero intervenute variazioni, le comunica al Rappresentante Antidoping federale che procede alla correzione della copia della distinta di gara;
 - appone la propria firma sulla copia della distinta di gara ed anche in corrispondenza di ciascuna delle variazioni di cui alla lettera precedente, se intervenute;
 - conferisce, se del caso, al Rappresentante Antidoping federale le eventuali comunicazioni scritte in merito ai Calciatori che hanno subito, nel corso del primo tempo di gara, un infortunio tale da rendere necessaria la loro ospedalizzazione;
 - se la scelta della busta contenente la sequenza di sorteggio non è già intervenuta secondo la procedura indicata al comma 4 del precedente articolo 3, effettua tale operazione secondo la richiamata procedura per come applicabile ivi compreso la compilazione del modulo in allegato 1;
 - b) le operazioni di cui alla precedente lettera a. vengono di seguito effettuate dal Rappresentante Ufficiale della squadra ospitante;

Appendice "A" del Regolamento Antidoping della F.I.G.C.

- c) la sequenza nelle operazioni tra le due squadre può essere invertita, se necessario, dal Rappresentante Antidoping federale;
2. Alle operazioni di cui al comma precedente possono assistere gli Ispettori Medici della FMSI.
3. Il Rappresentante Antidoping federale ha comunque pieno titolo, su indicazione del Presidente della Commissione Federale Antidoping, per autorizzare la presenza di altre persone alle sole operazioni previste nell'intervallo tra il primo e secondo tempo di gara.
4. Se all'inizio del secondo tempo di gara, per qualsiasi motivo, una Squadra non ha effettuato le operazioni di scelta della busta contenente la sequenza di sorteggio, il Rappresentante Antidoping federale assegna di sua iniziativa una delle buste disponibili alla Società di cui si tratta.
5. Al 30' del secondo tempo se, e soltanto se, è presente l'Ispettore Medico della F.M.S.I, il Rappresentante Antidoping federale apre la busta contenente la sequenza assegnata alla squadra ospitata e determina i nominativi dei due Calciatori che devono essere sottoposti a controllo antidoping e dei due Calciatori che assumono la qualifica di Riserva 1 e Riserva 2, con le modalità di seguito riportate :
- a) il Rappresentante Antidoping federale individua secondo l'ordine della sequenza di sorteggio assegnata alla Società i numeri delle prime quattro righe della distinta di gara utilizzabili per l'esigenza;
- Nota bene 1: Per numeri di riga della distinta di gara, si intende il numero progressivo che contraddistingue dall'alto verso il basso la successione delle righe contenenti i nominativi dei Calciatori della squadra inseriti nella distinta di gara.
- Nota bene 2 : le righe della distinta di gara, per essere utilizzate, devono riportare il nominativo di un Calciatore che non sia stato oggetto di ricovero ospedaliero nel corso del primo tempo.
- b) i Calciatori riportati nella distinta di gara nelle prime due righe utilizzabili sono quelli che devono essere sottoposti al controllo antidoping;
- c) i Calciatori riportati nella distinta di gara nelle rimanenti due righe utilizzabili sono quelli che assumono, nell'ordine, le funzioni di Riserva 1 (R1) e Riserva 2 (R2);
- d) le operazioni di cui alle precedenti lettere vengono di seguito ripetute per la squadra ospitante;
- e) la sequenza nelle operazioni tra le due squadre può essere invertita, se necessario, dal Rappresentante Antidoping federale.
- Le attività sopra indicate possono essere effettuate da parte del Rappresentante Antidoping federale, nulla rilevando a tal fine la presenza o meno dei Rappresentanti Ufficiali delle squadre.
6. Al termine delle operazioni indicate al precedente comma il Rappresentante Antidoping federale compila le notifiche di convocazione al controllo antidoping (Allegato 2) e le consegna contestualmente ai Rappresentanti Ufficiali delle squadre facendo sottoscrivere da questi Ultime l'avvenuta ricezione delle stesse.
- Nel caso in cui uno o entrambi i Rappresentanti Ufficiali delle squadre non fossero presenti alle operazioni di cui si tratta, il Rappresentante Antidoping federale si porta presso le panchine delle

squadre e consegna, per come applicabile, la pertinente notifica di convocazione ai Dirigenti Accompagnatori o ai Medici delle squadre, facendo sottoscrivere da questi Ultimi l'avvenuta ricezione della stesse.

ART. 6

Sostituzione dei Calciatori sorteggiati

1. Se durante il secondo tempo di gara uno dei Calciatori sorteggiati ha subito un infortunio, che abbia reso necessario una sua immediata ospedalizzazione, il Calciatore viene sostituito con il primo dei Calciatori di riserva (R1).
2. Se durante il secondo tempo di gara entrambi i Calciatori sorteggiati hanno subito un infortunio, che abbia reso necessario una loro immediata ospedalizzazione, vengono sostituiti da entrambi i Calciatori di riserva (R 1 ed R2).
3. Se le circostanze della gara portano ad una situazione di fatto per la quale non è possibile raggiungere per una squadra, utilizzando i 4 Calciatori individuati ai sensi del comma 5. del precedente articolo 5, il numero minimo previsto di 2 Calciatori da sottoporre a controllo antidoping subentrano, nell'ordine i Calciatori riportati nelle successive righe utilizzabili della pertinente sequenza di sorteggio.

ART. 7

Accesso dei Calciatori alla sala antidoping in occasione dei controlli antidoping ordinari

1. Per le gare nelle quali vengono effettuati i controlli antidoping ordinari i Calciatori inseriti nella distinta di gara non possono allontanarsi per alcun motivo dagli spogliatoi, salvo i casi di ricovero urgente per infortunio, sino a quando i Calciatori della squadra che devono sottoporsi al controllo antidoping non siano tutti confluiti nella sala antidoping.
2. Con la sottoscrizione da parte del Rappresentante Ufficiale della squadra ovvero, per come applicabile ai sensi del comma 6. del precedente articolo 5, da parte del Dirigente Accompagnatore o del Medico di squadra del modulo di notifica di convocazione per il controllo antidoping, lo stesso assume la responsabilità di far accedere senza ritardo alcuno i Calciatori che devono essere sottoposti al controllo antidoping direttamente nella sala antidoping subito dopo il termine della gara in tenuta di gioco, salvo i casi di seguito descritti:
 - a) se prima della notifica dei Calciatori che devono essere sottoposti al controllo antidoping uno di questi ultimi ha subito una espulsione ovvero è stato sostituito, subito dopo la notifica della convocazione del Calciatore espulso o sostituito, il Rappresentante Ufficiale della squadra deve attivarsi per rintracciare il Calciatore stesso e farlo accedere immediatamente presso la sala antidoping;
 - b) se dopo la notifica dei Calciatori che devono essere sottoposti al controllo antidoping, uno di questi ultimi subisce un'espulsione ovvero viene sostituito, il Rappresentante Ufficiale della squadra deve far accedere il Calciatore immediatamente presso la sala antidoping.

ART. 8

Atti preliminari alle operazioni di prelievo antidoping

1. Nel locale antidoping possono accedere soltanto le persone di seguito indicate:
 - gli Ispettori Medici designati dalla FMSI;
 - il Rappresentante Antidoping federale incaricato ed i Componenti della Commissione Federale Antidoping;
 - il Procuratore antidoping eventualmente incaricato (*Vedi: comma 5. dell’articolo 4, del Regolamento Antidoping*);
 - in caso di controlli a sorpresa, l’incaricato della Commissione Antidoping del CONI;
 - un Medico tesserato per ciascuna delle due Società;
 - i Rappresentanti Ufficiali delle due Società;
 - i Calciatori che si devono sottoporre al controllo antidoping.

2. Prima di iniziare le operazioni di prelievo antidoping:
 - a) il Rappresentante Antidoping federale riceve dal Rappresentante Ufficiale della squadra ospitata le eventuali comunicazioni in merito ai Calciatori che hanno subito, nel corso del secondo tempo di gara, un infortunio tale da rendere necessaria la loro ospedalizzazione;
 - b) comunica, se del caso, che la gara è oggetto di controllo incrociato sangue-urine e che pertanto i Calciatori sottoposti a controllo antidoping dovranno produrre in ogni caso una quantità minima di urina non inferiore a 100 ml e saranno sottoposti a prelievo del sangue
 - c) procede alla definitiva individuazione dei Calciatori della squadra che devono essere sottoposti a controllo antidoping;
 - d) compila in ogni sua parte il foglio contenente la pertinente sequenza di sorteggio e lo fa firmare al Rappresentante Ufficiale della squadra ed all’Ispettore Medico della FMSI.

3. Le operazioni indicate al punto precedente vengono di seguito ripetute per la squadra ospitante, ma tale sequenza può essere invertita, se necessario, dal Rappresentante Antidoping federale.

4. Il Rappresentante Antidoping Federale riceve dai Calciatori che devono essere sottoposti a prelievo del sangue, la dichiarazione di adesione a tale prelievo (consenso informato).

5. Il Medico tesserato della Società ha piena facoltà di consegnare all’Ispettore Medico (*Vedi: lettera b) del comma 12. dell’articolo 9 del Regolamento Antidoping*), le dichiarazioni o le notifiche, per come applicabile, dei farmaci prescritti e/o somministrati ai Calciatori della propria squadra che devono essere sottoposti al controllo antidoping come ad esempio dichiarazioni relative:
 - all’avvenuta somministrazione di farmaci appartenenti alle Classi di sostanze vietate in determinate condizioni, di cui all’Elenco in vigore delle Classi di sostanze vietate e dei metodi proibiti;
 - ad atti medici effettuati durante la gara;

- all'intervenuto rispetto degli obblighi di comunicazioni e/o trasmissione di documentazione medica al Responsabile della Sezione Medica presso il Settore Tecnico della FIGC esplicitamente previsti nel richiamato Elenco delle Classi di sostanze vietate e pratiche doping in vigore.

Eseguita tale formalità, il Medico della Società può lasciare il locale antidoping se non riveste anche la qualifica di Rappresentante Ufficiale della squadra, ai sensi delle lettere c) e d) del comma 6. dell'articolo 3 della presente Appendice.

ART. 9

Modalità sostitutive di sorteggio

1. Nel caso di indisponibilità delle buste contenenti le sequenze di sorteggio, il Rappresentante Antidoping federale, si fa consegnare dalla Società ospitante una delle buste, appositamente predisposte dalla Commissione Federale Antidoping e conferite da quest'ultima in custodia alla Società ospitante, contenente i 18 cartoncini necessari alle operazioni di sorteggio e, alla presenza di entrambi i Rappresentanti Ufficiali delle due squadre e dell'Ispettore Medico della FMSI:

- a) mischia preliminarmente i cartoncini senza che i numeri stampati sugli stessi siano visibili;
- b) estrae in sequenza il numero necessario di cartoncini che consenta di individuare i due Calciatori della squadra ospitata che devono essere sottoposti al controllo antidoping;

Nota bene: L'associazione tra il numero estratto ed il nominativo del Calciatore avviene con le stesse modalità previste al comma 5. del precedente articolo 5.

- c) rinnova le operazioni indicate ai punti precedenti per la squadra ospitante;
- d) compila e consegna al termine delle operazioni le pertinenti notifiche di convocazione ai Rappresentanti Ufficiali delle squadre, nelle quali devono essere indicati i nominativi dei soli due Calciatori che, per ciascuna squadra, devono essere sottoposti al controllo antidoping, facendo sottoscrivere da questi Ultimi l'avvenuta ricezione delle stesse.

Nota bene: Il Rappresentante Antidoping federale, se i cartoncini non sono disponibili, ha piena facoltà di adottare soluzioni diverse allo scopo di effettuare il sorteggio. Il Rappresentante Ufficiale della squadra deve porre in essere ogni azione per garantire la presentazione senza ritardo presso la sala antidoping dei Calciatori che debbono essere sottoposti a controllo antidoping.

ART. 10

Assenza del Rappresentante Antidoping federale

1. Nel caso di assenza del Rappresentante Antidoping federale, l'Ispettore Medico della FMSI lo sostituisce in tutte le attività per come possibile. In particolare, al termine della gara, si fa consegnare dalla Società ospitante una delle buste, appositamente predisposte dalla Commissione Federale Antidoping e conferite da quest'ultima in custodia alla Società ospitante, contenente i 18 cartoncini necessari alle operazioni di sorteggio e, alla presenza di entrambi i Rappresentanti Ufficiali delle due squadre:

- a) mischia preliminarmente i cartoncini senza che i numeri stampati sugli stessi siano visibili;

- b) estrae in sequenza il numero necessario di cartoncini che consenta di individuare i due Calciatori della squadra ospitata che devono essere sottoposti al controllo antidoping;

Nota bene: L’associazione tra il numero estratto ed il nominativo del Calciatore avviene con le stesse modalità previste al comma 5. del precedente articolo 5.

- c) rinnova le operazioni indicate ai punti precedenti per la squadra ospitante;
- d) compila e consegna al termine delle operazioni le pertinenti notifiche di convocazione ai Rappresentanti Ufficiali delle squadre, nelle quali devono essere indicati i nominativi dei soli due Calciatori che, per ciascuna squadra, devono essere sottoposti al controllo antidoping, facendo sottoscrivere da questi Ultimi l’avvenuta ricezione delle stesse.

Nota bene: L’Ispettore Medico della FMSI, se i cartoncini non sono disponibili, ha piena facoltà di adottare soluzioni diverse allo scopo di effettuare il sorteggio.

Il Rappresentante Ufficiale della squadra deve porre in essere ogni azione per garantire la presentazione senza ritardo presso la sala antidoping dei Calciatori che debbono essere sottoposti a controllo antidoping

- e) comunica, se del caso, che la gara è oggetto di controllo incrociato sangue-urine e che pertanto i Calciatori sottoposti a controllo antidoping dovranno produrre in ogni caso una quantità minima di urina non inferiore a 100 ml e saranno sottoposti a prelievo del sangue
- f) riceve dai Calciatori che devono essere sottoposti a prelievo del sangue, la dichiarazione di adesione a tale prelievo (consenso informato)

ART. 11

Assenza Ispettore Medico FMSI

1. Se l’Ispettore Medico della FMSI incaricato della attività antidoping non raggiunge il locale adibito alle operazioni antidoping ,per un qualsivoglia motivo, prima del 30 minuto del secondo tempo e non è sostituito dal Medico Prelevatore, tutte le operazioni di cui ai comma 5 e 6 del precedente articolo 5 vengono ritardate sino all’arrivo del predetto Ispettore Medico o, se applicabile, del Medico Prelevatore.
2. In ogni caso se l’Ispettore Medico della FMSI incaricato della attività antidoping o l’eventuale Medico Prelevatore non raggiungono il locale adibito alle operazioni antidoping per un qualsivoglia motivo entro 15 minuti dall’effettivo orario di termine della gara, le attività antidoping previste non vengono più ultimate.

Buste contenenti le sequenze di sorteggio utilizzate in occasione della

Gara: _____

Del: _____

Manifestazione : _____

N°
N°
N°
N°

Il Rappresentante Federale Antidoping

(firma)

Busta n. : _____

scelta dalla Società : _____

Il Dirigente Accompagnatore o il Rappresentante Ufficiale

(firma)

Busta n. : _____

scelta dalla Società : _____

Il Dirigente Accompagnatore o il Rappresentante Ufficiale

(firma)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

NOTIFICA DI CONVOCAZIONE AL CONTROLLO ANTIDOPING

Al Rappresentante Ufficiale della Società :

Gara : **del**

1 Nome del Calciatore : **Nr. di maglia**

2 Nome del Calciatore : **Nr. di maglia**

R1 Nome del Calciatore : **Nr. di maglia**

R2 Nome del Calciatore : **Nr. di maglia**

I Calciatori indicati con i numeri **1** e **2** devono essere sottoposti a controllo antidoping ordinario.

La S.V. è richiesta di far accedere i Calciatori sopraindicati secondo le norme previste dal Regolamento Antidoping della FIGC.

In ogni caso il rifiuto da parte dei Calciatori a presentarsi al controllo antidoping sarà punito conformemente alle norme previste dal Regolamento Antidoping della FIGC.

I Calciatori indicati con **R1** ed **R2** subentrano ai Calciatori indicati con i numeri **1** e **2** nei casi e con le modalità previste dal Regolamento Antidoping della FIGC.

Il Rappresentante Antidoping federale

.....
(Firma)

Per ricevuta della Notifica di convocazione al controllo antidoping:

Il Rappresentante Ufficiale della squadra

.....
(Firma)

ovvero:

Il Dirigente Accompagnatore

o

Il Medico di squadra

.....
(Firma)

.....
(Firma)